


Aula
(FP)



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

6/12/2016
n. 10.35

Consiglio Regionale del Piemonte

17:04 06 Dic 16 A00100C 001749

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

PRI



A00040541/A0100C-04 07/12/16 CR

CC. 02-18-02/956/2016/K
02-14/179/2016/K

ORDINE DEL GIORNO n. 951

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: PDR 177/2016:
Accorpamento ASL TO1 e TO2 in Azienda sanitaria locale Città di Torino. –

Tutela personale e mantenimento servizi

Premesso che:

il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica (art. 1 Costituzione italiana), nonché *status* attraverso il quale si realizza la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2 Costituzione). La Costituzione riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un «dovere», dall'altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro», che riconosce a tutti i cittadini (art. 4, comma 1, Costituzione), ma al contempo, cristallizza il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un'attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, comma 2, Costituzione);

l'art. 35 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, di promuovere gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

l'art. 36 stabilisce una norma di importanza fondamentale nella disciplina del lavoro in genere, fissando i principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, e riconosce altresì al lavoratore il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite;

l'art. 37 accorda alle lavoratrici gli stessi diritti dei lavoratori dell'altro sesso – sottolineando anche l'esigenza di far sì che possano attendere alle funzioni familiari, di mogli e di madri – e rinvia alla legge la fissazione dell'età minima per il lavoro salariato, nonché il compito di tutelare «il lavoro dei minori con speciali norme e garantire ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione»;

l'art. 38 concerne gli istituti e i diritti all'assistenza e alla previdenza dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi e in particolare dei lavoratori colpiti da eventi che fanno cessare la possibilità di svolgere attività retribuita. Di importanza particolare in materia lavoristica e ancor più sindacale, sono gli art. 39 e 40, che fissano i principi della libertà sindacale e del diritto allo sciopero;

il lavoro nel campo sanitario viene regolato in base ai dettami del "Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità": il CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN e il CCCNL del comparto Sanità personale non dirigenziale;

Visto che:

l'accorpamento delle aziende sanitarie TO1 e TO2 previsto con la D.G.R. n. 40-3661 del del 18 luglio 2016 comporterà una riorganizzazione dei servizi sanitari, nell'intento di proseguire il percorso di omogeneizzazione dell'offerta sanitaria erogata sul territorio della città di Torino;

Il Consiglio Regionale impegna la Giunta:

a definire i criteri e le tempistiche di riallocazione del personale, delle strutture sanitarie e non, relative ai vari servizi interessati dalla riorganizzazione, garantendo il mantenimento dell'offerta sanitaria sul territorio

a predisporre un apposito tavolo tecnico con tutte le organizzazioni sindacali per la definizione delle procedure e soluzioni ad eventuali problematiche che possano emergere

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)